

**Nel periodo natalizio effettueremo il consueto orario:  
dal lunedì al venerdì – dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00**

## DMZ AGGIORNA N. 228 DEL 21 DICEMBRE 2023

### TASSO D'INTERESSE LEGALE A 2,5% DAL 1° GENNAIO 2024

Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l' 11 dicembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 2,50% in ragione d'anno.

Si tratta di una disposizione che prevede una consistente riduzione, rispetto a quanto attualmente in vigore, in virtù del fatto che la misura del saggio degli interessi legali per l'anno 2023, era stata fissata al 5% in ragione d'anno.

#### Riflessi del nuovo tasso d'interesse:

Ovviamente, la nuova aliquota del tasso d'interesse legale rileva, oltre che sul piano commerciale, anche su quello fiscale e su quello contributivo.

Detta aliquota, infatti, andrà ad incidere, ad esempio, sul calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo, nonché sugli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Per quanto concerne, invece, il calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, si ricorda che la riduzione delle sanzioni è pari alla misura prevista per gli interessi legali.

Al riguardo, si precisa che l'applicazione di detta previsione normativa è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura del 2,5% in ragione d'anno appena decretata, dovrebbe applicarsi ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovrebbe effettuarsi secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

In merito agli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, il decreto del MEF dovrebbe produrre effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In relazione a ciò, la misura dell'interesse del 2,5% dovrebbe applicarsi alle prestazioni pensionistiche ed alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, in pagamento dal 1° gennaio 2024.

Lo Studio resta a completa disposizione